



**CITTÀ DI OZIERI**  
Provincia di Sassari

**CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N. 33 del 01-09-20**

**COPIA CONFORME**

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di settembre alle ore 19:00, in Ozieri e nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale. Regolarmente convocato ai sensi di legge e delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

MURGIA MARCO	P	SATTA ILENIA	P
SOTGIA GIAN LUIGI	P	MANCHIA PIETRO	A
GIORDANO DAVIDE	P	SATTA ANTONIO	A
DONGU ALESSANDRO	P	PERALTA MARCO	A
SANNA GIUSEPPINA	P	DELOGU ANTONIO	A
PERICU MARIA VITTORIA	P	MOLINU MARGHERITA	A
SERRA GIANGAVINO	P	SOTGIA ADRIANA	P
FAE PIERO ANGELO	P	BALATA BIANCA MARIA ROSARIA	P
GHISAURA MARIA TERESA	P		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 5 Consiglieri Comunali.

Assessori Comunali esterni:

SAROBBA ANTONIO LUIGI	A
LADU ANASTASIA	P
TARAS MATTEO SALVATORE	P

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dott. SOTGIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Carta Giancarlo.

### **IL PRESIDENTE**

introduce l'argomento inserito al punto 2 dell'ordine del giorno e concede, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio Ladu Anastasia, per illustrare l'argomento.

L'Assessore Ladu, chiede al consesso di esprimersi sull'argomento ai sensi dell'art. 74 del Consiglio Comunale, avendo ampiamente trattato l'argomento in Commissione Bilancio.

Il Presidente rileva che non vi sono richieste di interventi e pone in votazione l'argomento, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI N°17 - CONSIGLIERI PRESENTI N°12 - CONSIGLIERI ASSENTI N° 5 - VOTANTI N°12 - FAVOREVOLI N° 10 - CONSIGLIERI ASTENUTI N° 2 (Balata, Sotgia Adriana) – CONSIGLIERI CONTRARI N° 0

Sulla base del suesposto risultato di votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Considerato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 – codice tributo 3912;
- 2) aliquota 7,6 per mille per gli altri fabbricati, di cui alle categorie catastali A, B, C – codice tributo 3918;
- 3) aliquota 7,6 per mille per aree fabbricabili– codice tributo 3916;
- 4) aliquota 7,6 per mille per i fabbricati del gruppo catastale D uso produttivo – quota Stato – codice tributo 3925;

**Considerato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze – codice tributo 3958;
- 2) aliquota 2 per mille per le abitazioni secondarie– codice tributo 3961;
- 3) aliquota 1,5 per mille altri immobili diversi dalle abitazioni, di cui alle categorie catastali A10 – B – C1 – C3 – C4 – C5 e C2/C6/C7 non pertinenza dell'abitazione principale – codice tributo 3961;
- 4) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali– codice tributo 3959;
- 5) aliquota 1,5 per mille per i fabbricati di categoria D (ad eccezione del D5 e D10) – codice tributo 3961;
- 6) aliquota 2,5 per mille per fabbricati categoria D5 (banche e assicurazioni);
- 7) aliquota 1,5 per mille per le aree fabbricabili– codice tributo 3960;

**Visto** la legge n. 160 del 2019 e, in particolare, l'art. 1, che dispone quanto segue:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il

Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visti, inoltre:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza del quale la deliberazione è priva di efficacia;

**Considerato** che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022;

**Considerato** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU gli equilibri di bilancio dell'ente sono salvaguardati con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 6 per mille**

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1 per mille**

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 1 per mille;**

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 9,10 per mille**

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9,60 per mille**

6) aree fabbricabili: **aliquota pari al 9,60 per mille**

**Considerato** che l'argomento in esame è stato illustrato e discusso preventivamente nella competente Commissioneconsiliare, come risulta dai relativi verbali trattenuti agli atti d'Ufficio;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **DELIBERA**

**A) Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresacostruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,10 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

**B) di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C) di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to SOTGIA GIAN LUIGI

F.to Dott. Carta Giancarlo

*Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.*

Il Segretario Generale

Dott. Carta Giancarlo

### **Pubblicazione**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata per quindici giorni dal **04-09-20** al **19-09-20** (N. Reg. Pubblicazione 1020).

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: <http://www.comune.ozieri.ss.it>.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carta Giancarlo